


tel. 090/9282420  
fax. 090/9281254  
C.F.: 82001980836



**Istituto di Istruzione Superiore  
"G.B. Impallomeni"**  
Liceo Classico - Linguistico - Scientifico - Scienze Applicate

Via Capitano Spoto n.3 - 98057 Milazzo (ME)  
Cod. ME 8500200X - MEPC002017 - MEPS00201A

[www.liceoimpallomeni.it](http://www.liceoimpallomeni.it)

[meis00200x@istruzione.it](mailto:meis00200x@istruzione.it)

[meis00200x@pec.liceoimpallomeni.it](mailto:meis00200x@pec.liceoimpallomeni.it)

DS - "G.B. IMPALLOMENI"-MILAZZO  
Prot. 0006056 del 12/07/2019  
01 (Uscita)

## CONTRATTO DI CONSULENZA RPD

PREMESSO CHE

1. L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.B. IMPALLOMENI" con sede in Milazzo, via Cap. F.sco SPOTO 3, codice fiscale 82001980836 (da ora in poi denominata **Committente**) necessita di designare un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD);
2. L'ing. Antonio CONSALVI, Cod. Fisc. CNS NTN 70D09 G273K, con studio professionale in Barcellona P.G. (ME), via Med. Oro S. Cattafi 64 (da ora in poi denominato **Consulente**), ingegnere informatico specializzato in informatica, reti di telecomunicazione, privacy, sicurezza sul lavoro e sistemi di qualità;
3. Il Consulente, dunque, dichiara di avere le competenze necessarie per svolgere il servizio richiesto dal Committente;
4. Il Consulente assume, con organizzazione dei mezzi necessari, il compimento del servizio dietro corrispettivo indicato al punto 3;

tutto ciò premesso

**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

### 1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

### 2. Oggetto dell'accordo e obblighi delle parti.

- Con il presente accordo il Committente nomina il Consulente, che accetta, Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD).
- Nell'ambito del presente accordo il Consulente erogherà il servizio richiesto nel rispetto dei compiti e delle regole previste dalla normativa vigente.
- Il Consulente svolgerà la propria attività in forma autonoma e indipendente, senza alcun vincolo di subordinazione, societario, associativo o di rappresentanza nei confronti del Committente.
- Nell'ambito del presente accordo, il Committente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo nella misura di cui al punto 3;

- Il Committente fornirà al Consulente tutto il supporto logistico necessario e quest'ultimo assicura al Committente la piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.

### 3. Corrispettivo

Il Committente riconosce al Consulente un corrispettivo di **936,00 euro omnicomprensivi (novecentotrentasei/00 tutto incluso)** da versare **a conclusione dell'incarico**. Il corrispettivo verrà fatturato dal Consulente al Committente al momento del verificarsi della condizione di pagamento che dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario.

### 4. Durata dell'incarico. Recesso e Risoluzione

Il presente contratto avrà decorrenza dalla **data della stipula e durata di un anno**. Fermi restando tutti i motivi di risoluzione previsti dal codice civile e dalle leggi collegate, viene espressamente pattuito che, salvo il ristoro dei maggiori danni, il presente Contratto si risolverà di diritto nel caso di mancato rispetto da parte del Committente dei termini di pagamento stabiliti nel Contratto.

### 5. Modalità di trattamento dei dati personali. Riservatezza.

- Le Parti con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal regolamento Europeo DGPR 679/2016 in materia di tutela dei dati personali
- Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra Parte ("Informazioni Riservate"), di cui vengano o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino) di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. A tal fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per informazioni Riservate deve intendersi ogni informazione relativa alle reciproche attività, organizzazioni, operazioni, situazioni economiche e finanziarie, ivi compresa l'identità e le informazioni relative ai clienti attuali, pregressi e futuri. Le Parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per ciò rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le informazioni Riservate potranno essere utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali informazioni. In ogni caso, le informazioni di pertinenza di un Parte non potranno essere riprodotte, duplicate o asportate dall'altra senza il preventivo consenso scritto della prima, anche se siano di dominio pubblico. Tutte le informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) all'intervenuta scadenza del presente Accordo e (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia espressamente autorizzata a trattenere tali informazioni ad altro titolo. Le parti potranno conservare copia delle Informazioni Riservate dall'altra Parte unicamente al fine di adempiere a specifici e vigenti obblighi di legge.

## 6. Incedibilità del Contratto.

Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi

## 7. Legge applicabile e Foro competente.

Il presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

## 8. Clausole finali.

- Ciascuna parte sarà responsabile per i propri costi e spese inerenti la preparazione e la stipula del presente accordo e dei relativi eventuali allegati, nonché per le proprie spese per consulenti legali, fiscali e aziendali in genere. Nessun mediatore o terzo in genere ha diritto ad alcuna commissione o compenso di altra natura in relazione al presente accordo.
- Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate.
- La nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole.
- Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

Messina li 12.07.2019

Il Consulente


Il Committente

